

- Punto 2. tra i principi ribadire il trasferimento delle risorse dall'Inps almeno con cadenza trimestrale;
- Punto 3 rimane la distinzione tra gestione e propedeutiche. L'attuale sistema di spese prevede una percentuale massima per le sole spese di gestione, provocando quindi lo spostamento il più possibile sulle propedeutiche, che non hanno uguale limite; occorre definire la percentuale massima per la spesa non destinata direttamente alla formazione, che sia realmente effettivo per tutti (sia pure con scaglioni);
- Punto 3.1 E' scomparso il riferimento all'"in House" e recita: "Quando sussistano le condizioni di cui all'art 5 del Dlgs 50/16"; tali condizioni sono : a) il controllo dell'aggiudicatore analogo a quello sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della controllata); b) l'80% dell'attività svolto in favore dell'aggiudicatore; c) non vi sia partecipazione di capitali privati;
- Rispetto alle realtà oggi in atto possono determinarsi problematicità relativamente al punto a) (in quanto non società di capitali) ma si può chiarire con un protocollo successivo con Anpal;
- Punto 3.2 Chiarire cosa significa che la formazione dovrà essere progettata "per competenze". Bene la "attestazione" (successive disposizioni per chiarire e attuare);
- Punto 3.2. Tempistica risorse. Bene non poter usare risorse future. Bene 1 anno (chiarire se di calendario o anno di bilancio). Bene basso contenuto di rischio ma delimitare (a titolo esemplificativo.....);
- Manca possibilità acquisto sede (con le dovute garanzie di non patrimonializzazione delle Parti costituenti i Fondi);
- Punto 3.2. Cosa significa: "che incidono sul gettito del contributo integrativo"?? Basterebbe dire " che incidono sul finanziamento delle attività formative";
- Rendere edotte dell'entità del contributo a disposizione tutte le imprese "Che abbiano adottato il conto formazione";
- Punto 3.2 Condivisione: il testo potrebbe essere il seguente:"Il Fondo deve garantire in ogni caso (conto individuale e conto collettivo) la corretta attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei Piani formativi da presentare, nel rispetto del principio alla base dell'art. 118 della L. 388/2000.
- La condivisione dei Piani Formativi deve essere ricercata prioritariamente al livello di rappresentatività corrispondente alla dimensione del Piano Formativo presentato (rappresentanze aziendali per i Piani aziendali, rappresentanze territoriali per i Piani territoriali, ecc.).

Nel caso in cui venga verificata l'assenza della rappresentanza o il mancato riscontro del livello corrispondente, la condivisione del Piano Formativo dovrà essere ricercata al livello di rappresentanza sindacale immediatamente superiore (territoriale; —nazionale di categoria; nazionale confederale)-

Gli Accordi interconfederali stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale istitutive dei Fondi possono declinare le modalità di condivisione nel rispetto dei principi di sussidiarietà sopra evidenziati, adattandole alle specificità di ciascun Fondo.

Detti Accordi dovranno essere pubblicati sul Sito del Fondo.

In ogni caso, in attuazione del principio di terzietà, è escluso che la condivisione possa avvenire nell'ambito degli organi del Fondo (ad es. Consiglio di Amministrazione o altro organo deputato alla gestione amministrativa del Fondo).”;

Punto 3.2. Fondo rischi Bene ma prevedere limiti (scaglioni);

Punto 4. La previsione dei 90 gg. per la elaborazione del Regolamento Generale è troppo breve;

Manca tra i contenuti del Regolamento la evidenziazione della terzietà della valutazione, si parla solo di separazione dei ruoli,

Schema tipo esemplificativo va visto;

Punto 4.2. Resta la dizione che le “verifiche (ex post ed in itinere) non vengano svolte dallo stesso personale”; deve valere per il singolo piano e non per l'attività del singolo operatore, oppure che “il personale che svolge le verifiche non sia personale coinvolto nella gestione dei piani”;

Punto 5. Sul sito deve essere pubblicato non solo il Bilancio di esercizio ma anche il Regolamento Generale;

Cambiare la dizione del secondo comma con:“distinzione tra le somme destinate a coprire gli oneri di gestione e le propedeutiche e quelle destinate al finanziamento delle attività formative” (fissando limite massimo per scaglioni);

Punto 6. Il sistema di vigilanza deve prevedere la comunicazione ai Fondi dei criteri di campionamento e delle modalità di controllo e deve evitare la sovrapposizione degli interventi di vigilanza;

Punto 6.1 Resta il criterio di cassa (tranne per TFR e oneri differiti) rende ingestibile l'attività: stabilire, invece, che la spesa cumulata per gestione e propedeutiche possa avvenire nell'ambito di una quota percentuale determinata dalla media dei tre anni precedenti;

Il criterio per cassa non può valere per i soggetti beneficiari dei finanziamenti (Enti e Aziende);

Punto 7. Bene il capitolo Mobilità; ma prevedere che le modalità della stessa dovranno essere contenute nel Regolamento generale (da sottoporre all'Anpal);

Punto 8 Conferimento dati: riporta le norme del 150. La previsione semestrale sembra eccessiva per la mole di dati che si richiede, rimandare ad una successiva regolamentazione.